



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2023 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

SCALISI ANTONINO, Presidente
POLITO MARIA TERESA, Relatore
LOSTORTO VALENTINA, Giudice

in data 04/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3161/2022 depositato il 08/06/2022

proposto da

[redacted] **proposto da** [redacted]

Difeso da [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 140/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 9 e pubblicata il 10/01/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 256901 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 251353 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 240313 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 254083 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 242222 TARI 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Roma Capitale aveva rilevato ai fini TARI, a carico della sig.ra [REDACTED] un maggior tributo dovuto per infedele dichiarazione relativamente agli immobili di Via Capaci n. [REDACTED] (abitazione) e Via della Bolognetta n. [REDACTED] (posto auto) ed a seguito di detta verifica, aveva notificato alla ricorrente gli avvisi di accertamento nn. 240313, 242222, 251353, 254083, 256901 relativi agli anni 2014-2015-2016-2017-2018 .

La ricorrente, avverso i suddetti avvisi di accertamento presentava istanza di ricorso/reclamo, ai sensi dell'art. ex 17-bis D.Lgs. 546/92, chiedendone l'annullamento.

Roma Capitale emetteva provvedimenti di rigetto prot. nn. QB/2020/163947-163924-163959-163939 del 23/03/2020, confermando l'importo dovuto per gli anni 2014-2015-2016-2017 e provvedimento di annullamento parziale prot. n. qb/2020/163936 del 23/03/2020, per l'anno 2018 ai sensi della delibera di Giunta n.131 del 2000, degli avvisi di accertamento, non ravvisando elementi tali per procedere all'annullamento degli stessi. Per il 2018 l'unico dato che rilevava l'ente impositore era che il numero di occupanti erano passati da 4 a 3 e questo dato faceva sì che venisse emesso il provvedimento di annullamento parziale .

La ricorrente depositava ricorso presso la CTP di Roma con il quale chiedeva l'annullamento degli atti impugnati in quanto illegittimi.

La CTP di Roma, con la sentenza n. 140/09/2022, impugnata, rigettava il ricorso della ricorrente ritenendo infondate le richieste da essa formulate in considerazione che la medesima non aveva fornito alcuna prova a sostegno delle proprie doglianze, né adducendo valide argomentazioni e né producendo idonea documentazione.

La ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza suindicata chiedendo la riforma della stessa. A tale atto ha allegato copiosa documentazione da cui emerge che l'immobile di via Capaci n. [REDACTED] non era di sua proprietà e che pertanto la debenza richiesta non era dovuta e di possedere invece il cespite al civico [REDACTED] per il quale ha versato tutte le imposte.

Roma Capitale ha espressamente dichiarato di aver effettuato, in appello, indagini approfondite, dalle quali è emerso che la ricorrente possiede in via Capaci l'abitazione dove risiede e che detto immobile, come può rilevarsi sia dall'atto notarile che dai certificati catastali, era prima riportato al civico [REDACTED] e che solo a seguito di una variazione di toponomastica (richiesta dalla ricorrente) catastalmente con Docfa, a seguito di variazione del 24/01/2020 (pratica n. RM0035642) il civico è stato mutato in [REDACTED] .

Inoltre Roma Capitale ha effettuato una verifica sui pagamenti della TA.RI effettuati dalla ricorrente sull'immobile di via Capaci n. [REDACTED] e gli stessi sono risultati regolari per tutte le annualità .

In relazione agli elementi emersi il Comune di Roma ha comunicato di aver deciso di non proseguire nel giudizio e di emettere i provvedimenti di annullamento totale da notificare alla ricorrente da cui discende che controparte non dovrà versare nulla all'ente impositore, in quanto gli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2014-2015-2016-2017-2018 sono stati regolarmente annullati.

In concomitanza dell'udienza del 4 dicembre 2023 Roma Capitale ha fornito le indicate notizie chiedendo

contestualmente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, tenuto conto che i provvedimenti fiscali da cui scaturisce la sentenza appellata sono stati oggetto di annullamento, considerato che l'imposizione tributaria era frutto di un'errata individuazione catastale dell'immobile di proprietà della contribuente e che il venir meno della relativa pretesa fiscale da parte del comune di Roma sugli avvisi impugnati, fa ritenere sussistenti le ragioni per dichiarare cessata la materia del contendere .Ma tenuto conto dei fatti di causa e del comportamento dell'Ufficio che non ha svolto le necessarie verifiche che avrebbero evidenziato da prima l'errore lamentato dalla contribuente, verifiche effettuate di recente, solo in appello, ritiene che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico di Roma Capitale nella misura indicata nel dispositivo .

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di secondo grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna il comune di Roma a rimborsare ad [REDACTED] le spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2023 .

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Maria Teresa Polito)

(Dott Antonino Scalisi)